

AS1292 – COMUNE DI VIMODRONE (MI) - OFFERTA DI SERVIZI FUNEBRI DA PARTE DELL'APPALTATORE ESCLUSIVO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 5 agosto 2016

Comune di Vimodrone

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta il 15 luglio 2016, riguardante la possibilità che l'appaltatore esclusivo dei servizi cimiteriali svolga, in quanto rientranti nel proprio oggetto sociale, anche servizi commerciali di vendita e posa in opera di lastre cimiteriali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 agosto 2016, ha inteso formulare le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

In via preliminare, si osserva che il vigente articolo 75, comma 3, L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*", proprio con riferimento alla disciplina dei servizi funebri e cimiteriali, dispone esclusivamente l'obbligo di separazione societaria per il gestore dei servizi cimiteriali che intenda anche svolgere anche attività funebre, secondo "*quanto previsto*" dalla L. 10 ottobre 1990 n. 287¹.

In proposito, si fa, tuttavia, presente che in proprie precedenti segnalazioni, l'Autorità ha auspicato che, in ragione delle particolari caratteristiche del mercato della gestione dei servizi cimiteriali, i legislatori nazionale e regionali intervengano affinché sia stabilita la chiara separazione e incompatibilità tra l'offerta di servizi funebri a carattere commerciale e i servizi pubblici di gestione cimiteriale che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico sociale, quale la gestione dei servizi cimiteriali². Ciò in quanto, la gestione delle aree cimiteriali è suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano promozionale per la sua attività caratteristica di operatore funebre.

Quanto alla richiesta, formulata da codesto Comune, di conoscere se, il comportamento dell'affidatario dei servizi cimiteriali consistente nel proporsi ai privati per l'espletamento di attività strettamente connesse all'appalto di servizi di cui è aggiudicatario possa integrare un illecito concorrenziale, tale circostanza non può essere valutata in via astratta e teorica, ma sulla base di concrete evidenze della condotta tenuta dall'operatore. Lo stesso vale per l'eventuale esistenza di pratiche commerciali scorrette (aggressive), da parte dell'operatore titolare dell'affidamento del servizio cimiteriale, nell'offerta di servizi connessi in regime di concorrenza sul mercato. Tuttavia, nel caso di specie non sono state fornite evidenze di condotte dell'operatore ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza o di tutela del consumatore.

Con riferimento alla richiesta formulata in ordine alla possibilità di bandire una specifica procedura di gara per la fornitura e la posa in opera di ossari e loculi, l'Autorità intende ribadire quanto già affermato in una propria precedente segnalazione³.

Innanzitutto, si evidenzia che l'attività in questione non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale, relativamente alla quale anche il legislatore non ha previsto in alcun modo riserve o privative.

Tale attività deve, pertanto, espletarsi in regime di libera concorrenza e deve, quindi, escludersi la sua attribuzione in esclusiva al soggetto affidatario del servizio cimiteriale o a terzi, salvo non ricorrano ragioni imperative di interesse generale tali da giustificare l'affidamento in esclusiva dell'attività in questione e tali ragioni imperative non possano essere perseguite attraverso strumenti, diversi dall'attribuzione di un'esclusiva, meno restrittivi della concorrenza. Dalla documentazione trasmessa non vi è evidenza dell'esistenza di tali ragioni imperative di interesse generale.

¹ [In proposito si ricorda che l'Autorità nella segnalazione per la legge annuale sulla concorrenza, anno 2013, ha auspicato che il legislatore nazionale modifichi l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 8, comma 2 - bis, L. n. 287/90, escludendo l'applicabilità dell'obbligo di separazione societaria qualora il gestore del servizio pubblico venga individuato all'esito di una procedura competitiva. In tal caso, infatti, l'Autorità ritiene che il rischio che questi possa esportare nel mercato in concorrenza la posizione di privilegio acquisita in virtù dell'aggiudicazione per ragioni di ordine sostanziale, avendo "sfruttato" l'eventuale vantaggio per aggiudicarsi la gara (cfr. AGCM, AS988 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – anno 2013, in Boll. 38/2012).]

² [Cfr. AGCM, AS392 – Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, in Boll. 19/2007.]

³ [AGCM, segnalazione AS772 – Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie, in Boll. n. 42/2010.]

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di 45 giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nel presente parere.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo